

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA
SUNTO RICORSO
R.G. n. 6775 del 2018

PER: il Sig. RICCARDO FENDONI (C.F. FNDRCR81R02I819Y), nato a Somma Lombardo (VA) il giorno 02.10.1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Terracciano ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Taranto n. 21 - 00182, presso lo studio dell'avv. Laura Terracciano;

ricorrente -

CONTRO:

- **Il Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, in persona del Vice Capo Dipartimento vicario, dott. Gioacchino Giomi presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; pec ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it;

- resistenti -

NONCHE' NEI CONFRONTI:

- **DAIDONE DANIELE GIACOMO, - SPERA LUIGI,**

- controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensiva:

del decreto Prot. n. 7205 del 04/04/2018, e Protocollo registro decreti n. 0000060 del 03.04.2018 con il quale il sig. RICCARDO FENDONI è stato escluso dalla procedura selettiva "concorso pubblico per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale all. n. 1;

- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) Scheda medica del 14 marzo 2018 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale il signor RICCARDO FENDONI sarebbe inidoneo a causa di "*LESIONI PSORIASICHE DITA E TABACCHIERA MANO SINISTRA CON FISSURAZIONI SECONDO DITO. D.M. 11.03.2008, n. 78*

– art. 1 comma 2 all.B punto 5" e, di conseguenza, giudicato "non idoneo" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, all. n. 2;

b) Verbale n. 06 del 14 marzo 2018 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, costituita con D.M. n. 78 del 11 marzo 2008 e nominata con il decreto del Capo Dipartimento n. 15 del 1° febbraio 2018, e riunita presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Roma, Via Pigafetta n. 3), ha giudicato il sig. RICCARDO FENDONI affetto da "*LESIONI PSORIASICHE DITA E TABACCHIERA MANO SINISTRA CON FISSURAZIONI SECONDO DITO*. D.M. 11.03.2008, n. 78 – art. 1 comma 2 all.B punto 5", all. n. 3;

- nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione del sig. FENDONIGiuseppe.

FATTO

1. Con decreto del Capo Dipartimento n. 5140 del 6 novembre 2008, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale VVF ;

2. Con decreto del Capo Dipartimento n. 88 del 14 luglio 2010 e successive modificazioni, sono state approvate le graduatorie finali del concorso in questione;

3. La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ha autorizzato a decorrere dal mese di maggio del 2018, l'assunzione di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

4. Con il decreto del Ministro dell'Interno dell' 11 marzo 2008, n. 78 recante "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", sono stati fissati i requisiti di idoneità;

5. Con il decreto del Capo Dipartimento n. 15 del 1° febbraio 2018, è stata nominata la Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei richiamati requisiti psico-fisici ed attitudinali;

6. Con decreto del Capo Dipartimento, sono state approvate le graduatorie finali del concorso in questione;

7. Essendo in possesso di tutti i requisiti, il sig. RICCARDO FENDONI veniva inserito alla posizione n. 5094 con punti 83,02 della graduatoria predisposta alla luce di tali parametri, emanata con decreto del Capo Dipartimento (all. n. 4).

8. Il sig. FENDONI si sottoponeva, pertanto, alle prove fisiche previste all'art. 10 del

D.M. 3747/2007 espletate al fine di valutare la idoneità motoria dei candidati, consistenti in: esercizio con arrampicata su corda; percorso in equilibrio su una trave; scavalco di una parete; passaggio all'interno di un cunicolo; trasporto di un manichino. All'esito di tali prove fisiche veniva giudicato idoneo.

9. Con verbale n. 6 del 14/3/2018 la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del Sig. FENDONI Riccardo, nato il 02/10/1981 per: "*LESIONI PSORIASICHE DITA E TABACCHIERA MANO SINISTRA CON FISSURAZIONI SECONDO DITO. D.M. 11.03.2008, n. 78 – art. 1 comma 2 all. B punto 5*", all. n. 3;

10. Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n.163, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso;

11. Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'esclusione del candidato;

12. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

13. Il Ministero ha decretato che: "il Sig. FENDONI GIUSEPPE, nato il 2/10/1981, è escluso dalla procedura concorsuale in questione in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: "*LESIONI PSORIASICHE DITA E TABACCHIERA MANO SINISTRA CON FISSURAZIONI SECONDO DITO. D.M. 11.03.2008, n. 78 – art. 1 comma 2 all. B punto 5.*"

14. In realtà la Commissione medica ha accertato solo la: "*Presenza di lesioni alle dita della mano sinistra ...Indenni gli altri distretti cutanei esplorati*" (cfr. pag. 1 della Scheda medica all.to 2), la mano destra si presentava indenne, e così le ginocchia, i gomiti ed il capo. (SIC!).

15. Sempre nella scheda medica, a pagina 3, la Commissione ha specificato: "*Non presenta limitazioni funzionali a livello dell'articolazione e forza delle mani*".

16. Si rileva che nessuno dei componenti la Commissione medica avesse una specializzazione in dermatologia.

17. Nonostante tali considerazioni il ricorrente è risultato "non idoneo" per una banale dermatite alle dita della mano sinistra.

18. Incredulo dell'esito del parere della Commissione medica, il ricorrente, si è sottoposto a ben due visite mediche svoltesi rispettivamente in data 7.5.2018 e 10.5.2018.

19. La visita medica del 7.5.2018 si è svolta presso lo studio del Dott. Bruno Stefani medico chirurgo, **specializzato in dermatologia**, lo specialista ha diagnosticato solo una "*lieve dermatite alle dita delle maniNulla è presente in altre sedi cutanee. La funzionalità della mano destra e sinistra è nella norma*" (all.to n. 4).

20. A conferma di ciò milita, il fatto che anche la visita medica successiva, e precisamente quella del 10.5.2018, svoltasi presso una struttura pubblica, ha confermato la medesima diagnosi

“*dermatite alle mani*”, (cfr. all.to n. 5 a firma della dottoressa Pozzi Rita)

21. Si desume, quindi, che tutte le visite mediche a cui il ricorrente si è sottoposto negli ultimi anni non hanno riscontrato alcun deficit, nè alcuna patologia.

22. Avverso tutti i provvedimenti indicati in epigrafe si ricorre, quindi, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 3747/2007; DEL D.M. N. 78/2008, ART. 1 COMMA 1; DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990; DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO SINTOMATICO DELLO SVIAMENTO E DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Al riguardo si ritiene che dall'insieme degli atti depositati in giudizio e dalle perizie di parte, risulta, da un lato, una evidente contraddittorietà dell'amministrazione e, dall'altro, una convincente diagnosi in senso contrario a quella stabilita dalla commissione medica d'esame.

Inoltre, dall'esame dei referti predisposti da ben due specialisti di parte (altamente qualificati), si ricava la convinzione che la visita medica condotta dall'amministrazione sia carente sotto il profilo istruttorio e, comunque, tale da aver determinato un evidente errore di giudizio tecnico.

Infatti dagli atti non risulta quali siano stati gli accertamenti effettivi svolti dalla commissione nel corso della visita, in assenza di un esperto in dermatologia.

A fronte di tale quadro probatorio e in presenza di giudizi tecnici, che, sia pure di parte, escludono in maniera assoluta la sussistenza in capo al ricorrente di una patologia dermatologica tale da inficiare la futura attività del ricorrente, si ha ragione di ritenere che in assenza di ulteriori sintomi dimostrati dall'odierno ricorrente avrebbero dovuto indurre l'amministrazione a sottoporre il sig. Fendoni a tests aggiuntivi.

Qualora codesto Ecc.mo Collegio lo ritenesse necessario, si chiede disporsi **verificazione** ovvero consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a. al fine di accertare la presenza dei requisiti di idoneità psico-fisici richiesti dalla normativa in materia.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE

I vizi esposti sono talmente macroscopici da indurre, nel rispetto dell'interesse pubblico stesso sottostante allo svolgimento della corretta selezione, la sospensione dei risultati della procedura nelle more della definizione del merito.

ISTANZA

Per le misure cautelari provvisorie

si chiede anche l'adozione di misure cautelari provvisorie volte ad inibire temporaneamente gli effetti dei provvedimenti impugnati in attesa della camera di consiglio nel corso della quale il Collegio potrà eventualmente confermare la sospensione dei provvedimenti stessi secondo le richieste del ricorrente.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa concessione di idonea misura cautelare:

- annullare la Scheda medica del 14 marzo 2018 emessa dalla Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, la quale ha giudicato il sig. RICCARDO FENDONI affetto da " *LESIONI PSORIASICHE* ";

- annullare il verbale n. 6 del 14 marzo 2018 della suddetta Commissione secondo il quale il sig. FENDONI RICCARDO sarebbe affetto da " *LESIONI PSORIASICHE DITA E TABACCHIERA MANO SINISTRA CON FISSURAZIONI SECONDO DITO. D.M. 11.03.2008, n. 78 – art. 1 comma 2 all. B punto 5.*" e, di conseguenza, giudicato "non idoneo" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;

- annullare il decreto Prot. n. 7205 del 04/04/2018, e Protocollo registro decreti n. 0000060 del 03.04.2018, con il quale il sig. FENDONI RICCARDO è stato escluso dalla procedura concorsuale pubblica per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per l'effetto, condannare Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a chiamare in servizio il ricorrente.

Avv. Laura Terracciano

AVVISO

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 17/09/2018, n. N. 09390/2018, REG.PROV.COLL. N. 06775/2018 REG. RIC., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;